

(N. 51-C)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

col Ministro dei Lavori Pubblici

col Ministro dell'Agricoltura e Foreste

col Ministro dei Trasporti

col Ministro dell'Industria e Commercio

e col Ministro della Marina Mercantile

Presentata alla Presidenza l'11 dicembre 1948

Norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, n. 121, nonché del D. L. 15 dicembre 1947, n. 1419, per quanto riguarda l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare.

ONOREVOLI SENATORI. — I primi provvedimenti adottati dallo Stato, dopo l'armistizio, per aiutare lo sviluppo industriale delle aree depresse, risalgono al dicembre 1944. Con i due decreti legislativi luogotenenziali n. 416 e n. 417 del 28 dicembre venivano disposte particolari misure, rispettivamente per la Sicilia e per la Sardegna, per « *facilitare la ripresa delle attività industriali cessate o interrotte e per promuovere l'impianto e lo sviluppo di nuove industrie* ».

1. In Sicilia, si istituiva presso il Banco di Sicilia una Sezione di Credito industriale e lo Stato accordava la garanzia sussidiaria fino ad un ammontare complessivo di 600 milioni per il buon fine dei prestiti concessi dalla Sezione alle imprese industriali.

In Sardegna si fondava, con sede in Cagliari, il Banco di Sardegna con un patrimonio di 150 milioni concessi dallo Stato e presso il Banco si istituiva altresì una Sezione di credito industriale per le cui operazioni lo Stato medesimo accordava la sua garanzia sussidiaria per un ammontare complessivo di 300 milioni.

Va qui subito notato che la istituzione del Banco di Sardegna è rimasta a tutt'oggi allo stato di provvedimento legislativo senza pratica attuazione anche perchè lo Statuto della fondazione non risulta ancora redatto ed approvato.

I due provvedimenti in parola non intesero affrontare e non affrontarono la formazione di un piano organico per promuovere condizioni ambientali ed agevolazioni favorevoli ad un adeguato sviluppo industriale. Se si eccettuano alcune norme relative alla declatoria del carattere di pubblica utilità delle opere per la costruzione, ricostruzione ed ampliamento degli stabilimenti, alla esenzione dalla imposta proporzionale di registro dei trasferimenti inerenti alla esecuzione delle opere medesime ed alla franchigia doganale per le macchine e per gli altri materiali ad esse occorrenti, le due leggi si esaurivano nel tentativo di procacciare crediti alle iniziative industriali, senza neanche proporsi di attenuare, se non in favore delle imprese che rinunziassero alla garanzia sussidiaria dello Stato per i prestiti contraendi, il costo elevato ed in certi casi proibitivo del denaro. Da notarsi, inoltre, che i due Banchi

avrebbero dovuto provvedere all'autofinanziamento dei fondi occorrenti ai prestiti mediante la emissione di obbligazioni o di buoni fruttiferi da autorizzarsi dal Tesoro entro il limite massimo di un miliardo per il Banco di Sicilia e di 600 milioni per quello di Sardegna.

2. Il credito, a condizioni possibili, è elemento fondamentale ma non sufficiente per promuovere lo sviluppo industriale del Mezzogiorno.

Il Governo laburista inglese, emanando nel giugno 1945 un organico provvedimento per favorire lo sviluppo industriale delle aree depresse nazionali e combattere in tal modo la forte disoccupazione cronica ivi esistente, si preoccupò non solo di garantire il credito alle nuove iniziative, ma di promuovere un insieme di opere pubbliche che creassero un « *ambiente* » adatto alla vita delle nascenti imprese cui, oltre i prestiti, si riservò di concedere, all'occorrenza, sussidi annuali, e di stabilire altre provvidenze tra cui quella di autorizzare il Ministero del lavoro ad acquistare terreni e a procedere direttamente alla costruzione di nuovi impianti. Nè questa politica di valorizzazione delle zone nazionali « *deprese* » si può attribuire al particolare indirizzo economico del partito laburista. Questo altro non ha fatto, in sostanza, che riprendere ed attuare un progetto di legge elaborato dal precedente governo di coalizione presieduto dal conservatore Churchill. In Inghilterra, il problema della tonificazione industriale delle aree depresse è, adunque, sentito da tutti i partiti come un problema di interesse nazionale, di tale interesse da giustificare notevoli impegni dello Stato nonostante le gravi difficoltà finanziarie ed economiche in cui la nazione si dibatteva nel 1945. Con la stessa visione e con eguale ed anzi maggiore energia va considerato ed affrontato il problema in Italia.

Il decreto legislativo (Togni) del 14 dicembre 1947, n. 1598, è ispirato a questa larga e moderna visione del problema anche se i mezzi predisposti per risolverlo, condizionati dalla crisi economica e dalle possibilità limitate di bilancio, non sempre appaiono adeguati allo scopo.

Il provvedimento legislativo, premesso che la sua applicazione riguarda la costruzione e l'attivazione di nuovi stabilimenti industriali

nonchè la ricostruzione la riattivazione, la trasformazione e l'ampliamento di quelli già esistenti nelle storiche province meridionali, nel territorio dell'Isola d'Elba e nei comuni compresi nella circoscrizione del tribunale di Cassino (articolo 1) detta un complesso organico di norme basate sui seguenti principi:

a) *facilitare il finanziamento.* All'uopo i Banchi di Napoli e di Sicilia sono autorizzati a concedere finanziamenti per un complessivo importo di lire 10 miliardi e lo Stato assume la garanzia, per il buon fine di ogni operazione, nella misura del 70 per cento impegnando così, come ipotesi limite di quasi impossibile accadimento, la somma massima di 7 miliardi. Inoltre lo Stato medesimo concorre al pagamento degli interessi in misura non superiore al 4 per cento e per una durata massima di 10 anni. In estrema ipotesi, lo Stato resta in tal modo impegnato per altri 4 miliardi. In conclusione gli obblighi giuridici che esso assume ammontano a 11 miliardi, ma il peso effettivo sarà di gran lunga inferiore;

b) *concedere agevolazioni fiscali:* esenzione decennale dalla imposta di ricchezza mobile; riduzione alla metà dell'imposta sull'entrata riguardante i materiali da costruzione, le macchine e quant'altro può occorrere per il primo impianto di stabilimenti, o per l'ampliamento, la trasformazione e la ricostruzione di quelli esistenti; franchigia dal dazio doganale e dal diritto di licenza per la importazione dei materiali e dei macchinari suddetti; infine determinazione nella misura fissa di lire 200 della imposta di registro e di trascrizione per i contratti di primo trasferimento di proprietà di terreni e di fabbricati occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali (articoli 2, 3, 5);

c) *ridurre l'onere derivante* alle nascenti industrie meridionali dal deficiente sviluppo dei cosiddetti *fattori agglomerativi.*

Sono previste in proposito: a) la *facoltà* al Ministro dei trasporti di accordare speciali tariffe di favore per il trasporto di materiali e di materie prime necessarie alle industrie; b) la ripartizione dell'energia elettrica nazionale in modo che alle industrie meridionali sia assicurato un rifornimento proporzionalmente non inferiore a quello delle industrie delle altre regioni (articoli 6, 7);

d) *creare un ambiente favorevole* al sorgere ed allo sviluppo industriale. Si sa che l'industria moderna non può prosperare e neanche vivere in un ambiente sprovvisto di determinate condizioni igieniche, sociali e tecniche. Il decreto legislativo fa un cenno, peraltro del tutto insufficiente, a questo proposito, autorizzando il Ministero dei lavori pubblici e quello dei trasporti ad eseguire «le opere pubbliche indicate nel decreto».

Quali?

e) *rimuovere ogni ostacolo al rapido sorgere* degli impianti industriali. A tal fine tutte le opere relative alla costruzione di impianti nuovi ed alla ricostruzione, trasformazione ed ampliamento di quelli già esistenti sono dichiarate di *pubblica utilità.*

3. Emanato il decreto legislativo, fu constatata la impossibilità per i Banchi finanziatori di assumere la erogazione *de proprio* dei miliardi coperti in parte dalla garanzia dello Stato, e pertanto col decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, lo Stato stabilì, fra le altre provvidenze in favore dell'Italia meridionale e delle isole, di dotare i Banchi dell'intero fondo liquido necessario alle operazioni dei prestiti (articolo 15), analcamente a quanto aveva fatto con le leggi per la ricostruzione e ripresa industriale del 1° novembre 1944, n. 367 e dell'8 maggio 1946, n. 449, e con la legge in favore delle piccole e medie industrie del 15 dicembre 1947, n. 1419.

Il fondo di 10 miliardi (entro il quale veniva limitato il complessivo impegno dello Stato per concorso agli interessi ed alle conseguenze della garanzia), venne con lo stesso provvedimento ripartito e poi in parte versato ai Banchi (nel decreto legislativo del 5 marzo riappare il Banco di Sardegna di cui non si era fatto cenno nel provvedimento legislativo del 14 dicembre 1947) nelle seguenti proporzioni: lire 6.200 milioni al Banco di Napoli, L. 3.000 milioni al Banco di Sicilia e lire 800 milioni al Banco di Sardegna.

È qui il caso di rilevare che impropriamente il decreto 5 marzo 1948 definisce soltanto «*fondi di garanzia per un ammontare complessivo di 10 miliardi*»: i 6.200 milioni versati al Banco di Napoli, i 3.000 versati al Banco di

Sicilia e gli 800 messi a disposizione del Banco di Sardegna per essere utilizzati dai Banchi medesimi nella concessione dei prestiti.

Essi, invero, sono ad ogni effetto di legge, anche vere e proprie *anticipazioni* ed i rapporti che derivano fra Banchi e Tesoro dalla utilizzazione che i primi faranno di tali *anticipazioni* dovranno essere definiti in sede del regolamento previsto per la restituzione al Tesoro delle somme versate alle tre Sezioni.

4. Il decreto legislativo Togni avrebbe dovuto diventare operante mediante le previste norme di attuazione o regolamentari, ma in sede di elaborazione delle medesime apparve la opportunità di ricorrere a delle norme integrative, di carattere legislativo, che ne migliorassero la funzionalità e ne colmassero alcune lacune.

Nacque così il disegno di legge Porzio che, approvato dalla V Commissione del Senato in sede deliberante nella seduta del giorno 8 agosto 1948, fu modificato, come vedremo, dalla Camera dei deputati, e ritorna ora allo esame del Senato.

Tale disegno di legge, oltre le norme regolamentari, dettava le seguenti innovazioni:

a) *estensione* ai prestiti industriali previsti dalla legge 14 dicembre 1947 del privilegio regolato dal decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367 e modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, che permette una più agile manovra del privilegio medesimo (articolo 1);

b) *estensione* alle operazioni di mutuo — ed alle eventuali connesse garanzie di terzi — delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali previste dal decreto legislativo per le medie e piccole industrie del 15 dicembre 1947 e dell'articolo 12 del decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367, sulla ricostruzione e la ripresa industriale.

Tale estensione è stata ritenuta necessaria per ridurre il *costo* del denaro il quale va abbassato il più possibile in rapporto alla destinazione dei prestiti (articolo 2);

c) *agevolazione* delle operazioni di credito liberando dalla presunzione di frode stabilita dall'articolo 67 della legge fallimentare i prestiti concessi dalle Sezioni del Credito industriale dei tre Banchi nel cosiddetto pe-

riodo sospetto di insolvenza. Questa norma vale non solo per le operazioni di credito effettuate in base alla legge sull'industrializzazione, ma per qualsiasi altro prestito e parifica, in sostanza, le Sezioni del Credito industriale dei tre Banchi agli Istituti di Credito Fondiario ed all'Istituto Mobiliare Italiano (articolo 3). Essa, peraltro, è particolarmente opportuna ed anzi necessaria a proposito della legge sul Mezzogiorno perchè non saranno infrequenti le occasioni di prestiti per ricostruzione ad enti che, colpiti da eventi bellici, possono trovarsi nel periodo sospetto di insolvenza (articolo 3);

d) *mobilizzazione del risparmio privato* per la industrializzazione del Mezzogiorno. All'uopo è prevista la facoltà del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il Credito e per il risparmio, di concedere agli Istituti finanziatori l'autorizzazione di effettuare operazioni di credito mediante utilizzo delle disponibilità provenienti dalla graduale emissione di obbligazioni o di buoni fruttiferi poliennali, anche al portatore, nei limiti di somma e di tasso di interesse consentiti dal Comitato ministeriale medesimo.

Questa facilitazione potrà avere notevole importanza se, all'aumento delle disponibilità per le operazioni di credito, corrisponderanno, così come raccomandava la Commissione del Senato con apposito ordine del giorno dell'8 agosto 1948, tempestivi provvedimenti che allarghino, all'occorrenza, gli impegni dello Stato e dei rischi e dei contributi.

e) *svellimento delle pratiche di finanziamento*. Si è ritenuto prudente attribuire ai Comitati tecnico-amministrativi delle Sezioni del Credito industriale dei tre Banchi, integrati dai rappresentanti dei Ministeri interessati, la competenza a deliberare sulle domande di finanziamento, evitando in tal modo, con un opportuno decentramento, i difficili scogli della burocrazia centralizzata.

La conoscenza che il Banco di Napoli e quello della Sicilia hanno dell'orientamento e delle possibilità dell'economia meridionale, la loro tradizione di solida e avveduta amministrazione e l'apporto che i rappresentanti dei vari Ministeri daranno ai lavori istruttori ed alle decisioni, affidano di un utile impiego dei fondi messi a loro disposizione;

f) *estensione del beneficio* del concorso statale al pagamento degli interessi ai prestiti già concessi a favore delle medie e piccole industrie in base al decreto legislativo 15 dicembre 1947.

5. Il nuovo disegno di legge faceva un buon passo avanti sulle precedenti disposizioni, tuttavia lasciava anch'esso insoluti, a causa evidentemente di gravi difficoltà obiettive, alcuni essenziali aspetti del problema relativo alla tonificazione delle aree depresse, quali:

a) *l'unificazione su base nazionale della tariffa dell'energia elettrica*. Il decreto legislativo 14 dicembre 1947 ha assicurato al Mezzogiorno una equa ripartizione dell'energia, ma non ne ha regolato il prezzo. Molto opportunamente l'onorevole Togni ha rivendicato, nell'altro ramo del Parlamento, il diritto del Sud a tariffe uniche nazionali. Non è, infatti, possibile che le industrie del Mezzogiorno diano vita ad organismi robusti se già in partenza il costo dell'energia elettrica, che è ormai il presupposto della industrializzazione moderna, stabilisce a loro carico condizioni svantaggiose in rapporto alle aziende delle altre regioni;

b) *costo del denaro*. Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui prestiti è indubbiamente notevole giungendo al limite del 4 per cento. Nessun limite massimo è previsto quanto all'onere ricadente sulle aziende. Per colmare in qualche modo la lacuna la Commissione del Senato raccomandava, nel ricordato ordine del giorno, che, avuto riguardo anche all'impiego del denaro (spese di impianto), l'interesse a carico dei richiedenti non superasse il 3-3,50 per cento;

c) *creazione di un ambiente idoneo alle industrie*. L'accento ad una politica di lavori pubblici, che sia coordinata alle esigenze dell'industrializzazione, sarebbe sembrato utile se non altro per stabilire delle linee di orientamento. Siamo, invece, rimasti al piuttosto ermetico richiamo contenuto nel decreto legislativo Togni.

Eppure non è chi non veda come lo sviluppo di un efficiente sistema di comunicazioni, intorno ai centri industriali che andranno a sorgere, la costruzione di case popolari, di scuole, di fognature e di ospedali ed il poten-

ziamento dei servizi telegrafici e telefonici condizionino la crescita fisiologica degli opifici;

d) *finanziamenti adeguati*. L'impegno massimo di 10 miliardi, per fondo di garanzia e per concorso al pagamento degli interessi, è inadeguato in rapporto ai confortanti sintomi di risveglio industriale che si riscontrano nel Mezzogiorno.

Le richieste di finanziamento per le medie e piccole industrie pervenute al Banco di Napoli da tutte le regioni del Mezzogiorno, compresa la Sardegna ed esclusa la Sicilia, ammontarono a lire 4.811.830.000 ed il Banco ha già esaurito il fondo messo a sua disposizione (lire 2.000 milioni) erogando finanziamenti per lire 2.057.800.000 e dirigendoli verso settori d'industria confacenti alle caratteristiche dell'economia meridionale. Infatti i principali finanziamenti riguardano i seguenti rami: 1° alimentare ed agricolo, lire 660.300.000 2° materiali da costruzione, lire 228.000.000 3° meccanica leggera, lire 216.000.000; 4° tessile, lire 183.000.000; 5° legno, lire 182.000.00 ecc. (Vedi tabelle alligate).

Le richieste di finanziamento pervenute allo stesso Banco dalle medesime regioni, in base alla legge sulla industrializzazione del Mezzogiorno, ammontano a lire 36.607,18 milioni. Alla quale somma vanno poi aggiunte le richieste rivolte al Banco di Sicilia.

Se si considera che alle richieste di finanziamento corrisponde l'impegno, in misura notevole, di capitali privati, si ha ragione di chiedere che sintomi così confortevoli di risveglio siano secondati con ogni opportuna iniziativa.

Sarebbe stato perciò opportuno che fin d'ora un'apposita disposizione legislativa avesse allargato l'impegno dello Stato in proporzione delle maggiori disponibilità che, mediante le obbligazioni o i buoni fruttiferi al portatore, i Banchi fossero riusciti a procurarsi.

Tale disposizione non sarebbe stata pericolosa perchè la emissione delle obbligazioni e dei buoni non è libera, bensì vigilata ed autorizzata dal Ministero del tesoro entro i limiti consentiti dal competente Comitato interministeriale, mentre, d'altra parte, facilitando l'utile impiego delle disponibilità conseguite, avrebbe concorso a snidare un buon

volume di capitale privato meridionale e ad incrementare il risparmio.

6. La 5^o Commissione del Senato nella seduta dell'8 agosto 1948 rilevò alcune delle menzionate deficienze; tuttavia, considerando che le difficoltà obiettive da superare richiedevano tempo mentre era urgentissimo, per la particolare condizione di disagio in cui versava e versa l'economia meridionale, rendere finalmente operante il provvedimento 14 dicembre 1947, approvò senz'altro il disegno di legge sottoposto alla sua deliberazione, facendo voti che ulteriori provvedimenti regolassero compiutamente la materia, anche dal punto di vista sistematico.

7. Di diverso avviso fu la Camera dei deputati, sembrandole che l'opportunità di alcune modifiche sovrarchiasse l'esigenza dell'urgenza, e così il disegno di legge ritorna al Senato.

Esaminando particolarmente le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, la Commissione rileva:

a) l'articolo 1 del disegno di legge modificato contiene la ratifica del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 con le seguenti varianti:

α) al 2^o comma dell'articolo 2 dopo le parole: « *alla ricostruzione* » vanno aggiunte le parole: « *ed alla riattivazione* » per fare corrispondere le ipotesi del 2^o comma a quelle previste dal 1^o comma;

β) l'articolo 4 è opportunamente completato con la declaratoria che le opere, dichiarate di pubblica utilità, sono altresì *urgenti e indifferibili*. In tal modo si eliminano ostacoli alla rapida realizzazione delle opere, che la pratica rivela, alle volte, di difficile superamento;

γ) l'articolo 7 è stato modificato nel senso che il Ministero dei trasporti, anziché la *facoltà*, avrà l'*obbligo* di accordare tariffe speciali per il trasporto di materiali e macchinari occorrenti alle industrie del Sud.

L'articolo 1 contiene, inoltre, la ratifica del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 419, e del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, previa, per quest'ultimo, la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 10, il quale comma — del tutto estraneo alla economia della legge che ci riguarda — prevedeva una ripartizione da farsi fra l'Azienda auto-

noma delle Ferrovie e l'Ispettorato generale della motorizzazione di somma destinata ad opere ferroviarie nella Sicilia;

b) l'articolo 2 (articolo 1 del disegno di legge ministeriale) ha dato luogo ad un ampio e serrato dibattito prima in seno alla competente Commissione della Camera dei deputati, che ne aveva proposto la integrale soppressione, e poi in seno all'Assemblea che ha, invece, adottato integralmente l'originaria formulazione.

I sostenitori della soppressione osservano che la estensione del privilegio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1^o novembre 1944, n. 367, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 1^o ottobre 1947, n. 1075, implica un giudizio di sfavore verso le imprese meridionali e rende difficile l'ulteriore acquisizione di crediti, specialmente d'esercizio.

Le critiche sembrano infondate, a parere della Commissione. Anzitutto, nessun giudizio di sfavore implica l'introduzione del principio del privilegio. Esso è stato accolto dal decreto legislativo 1^o novembre 1944, che riguarda le imprese industriali di ogni regione, non soltanto di quelle meridionali, ed è presente nei provvedimenti adottati fin dal 1944 per facilitare il credito industriale nella Sicilia e nella Sardegna (vedi articolo 21 del decreto legge luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, e articolo 25 del decreto-legge luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417).

Nè più convincenti sembrano le critiche di *sostanza* relative alla difficoltà del procacciamento di ulteriori crediti. Bisogna tener fermo che la legge non intende eliminare l'impegno ed il rischio del capitale privato sostituendolo del tutto, con provvidenze di Stato o di Enti pubblici, nella organizzazione e nell'esercizio dell'impresa. La legge vuole solo facilitare il sorgere delle imprese ed integare, là dove cause obiettive lo richiedano, l'iniziativa privata la quale pertanto deve concorrere coi suoi capitali al successo dell'impresa. D'altra parte gli Istituti finanziatori hanno facoltà di regolare secondo il loro prudenziale criterio l'estensione del privilegio ed anche di rinunziarvi, ed è ovviamente prevedibile che, nel loro stesso interesse, non renderanno difficili le eventuali ulteriori risorse di credito delle imprese.

La norma ha, invece, un valore positivo per

il Mezzogiorno ove non è infrequente il caso di piccole industrie, distrutte o danneggiate da eventi bellici, che hanno tolto in locazione fondi alieni per ricostruirvi i nuovi impianti. Queste imprese che non possono offrire garanzie ipotecarie, nè costituire pegni, nè sottoporre i propri macchinari a privilegio — riguardando l'articolo 2762 Codice civile, richiamato nella relazione della Commissione della Camera dei deputati, ipotesi diversa da quella che qui interessa — sarebbero poste nella impossibilità di ottenere meritati e congrui finanziamenti, se l'istituto del privilegio venisse soppresso;

c) gli articoli 3 e 4 del disegno modificato sono identici ai corrispondenti articoli 2 e 3 del disegno governativo;

d) l'articolo 5 estende le agevolazioni fiscali e tariffarie a tutti i Comuni delle province di Frosinone e Latina ed agli stabilimenti dell'Italia meridionale e delle due province suddette costruiti o attivati, o ricostruiti, riattivati, trasformati od ampliati dopo il 1° gennaio 1944.

Un criterio di evidente giustizia ha consigliato di estendere le agevolazioni fiscali e tariffarie alle imprese che hanno già acquisito la particolare benemerita della costruzione *ex novo* degli stabilimenti o della ricostruzione, ed alle province, particolarmente provate, di Frosinone e di Latina.

A proposito delle quali va però notato che la Camera, sopprimendo il primo comma dell'articolo 4 del disegno ministeriale, erroneamente ritenendolo una ripetizione superflua dei principi fissati nei decreti legislativi del dicembre 1947 e del marzo 1948, ha finito per sancire inavvedutamente la loro esclusione dal beneficio dei finanziamenti in esame;

e) l'articolo 6 ripete sostanzialmente le norme contenute nei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'originario articolo 4 del progetto ministeriale. Introduce soltanto lievi modificazioni di forma per evitare eventuale confusione fra i due fondi di garanzia: quello per i finanziamenti alle medie e piccole industrie, e quello per i finanziamenti all'industria meridionale ed insulare;

f) l'articolo 7 è completamente nuovo ed è dettato dalla preoccupazione apprezzabilissima che alcuni imprenditori, dopo avere utilizzato nel Mezzogiorno le facilitazioni pre-

viste dalla legge, trasportino altrove i loro impianti industriali ripetendo le deprecabili smobilitazioni già effettuate nel primo dopoguerra ad avvenuto esaurimento delle provvidenze disposte per la provincia di Napoli. Deve però osservarsi che l'articolo, se esprime una giusta preoccupazione, non offre una formula chiara che preservi dal pericolo temuto.

Che « *il trasferimento o il ritrasferimento degli stabilimenti fuori dall'Italia meridionale ed insulare* », implichi la decadenza dai benefici fiscali e tariffari, si desumeva chiaramente dal sistema della legge.

Che poi « *trasferimento o ritrasferimento* » implichi l'obbligo del rimborso del finanziamento, è affermazione imprecisa stante che l'obbligo del rimborso esiste anche per gli stabilimenti che restino nella zona favorita.

Evidentemente la frase deve essere interpretata nel senso che « *il trasferimento ed il ritrasferimento* » importa l'obbligo del rimborso *immediato* del finanziamento intendendosi anticipato, all'atto della smobilitazione, l'originario termine di adempimento dell'obbligazione.

L'articolo andrebbe perfezionato se l'urgenza non consigliasse l'approvazione del disegno senza ulteriori indugi e se non ci fosse modo di provvedere in sede di coordinamento delle leggi per il Mezzogiorno.

La Commissione ritiene tuttavia di dover nel frattempo raccomandare ai Comitati tecnico-amministrativi degli Istituti di inserire nelle singole convenzioni di finanziamento una clausola che vieti alle imprese di smobilitare, anche solo parzialmente, gli stabilimenti posti nella zona favorita senza previa autorizzazione dei Comitati medesimi e senza previo integrale rimborso dei mutui ricevuti;

g) l'articolo 8, che sostituisce l'articolo 6 dell'originario progetto ministeriale, regola in maniera più ampia, con diversi criteri e con formulazione più corretta la materia relativa alla composizione dei Comitati tecnico-amministrativi degli Istituti, ed alla efficacia delle loro deliberazioni.

Agli originari rappresentanti ministeriali è stato aggiunto il rappresentante del Ministero della marina mercantile (volendosi, forse, sottolineare l'importanza della Marina mercantile nella economia meridionale).

Inoltre si è ravvisato opportuno che anche la Regione sia rappresentata in seno ai Comitati del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna e che in seno al Comitato del Banco di Napoli, il quale opera in tutto il Mezzogiorno continentale ove l'Ente Regione non è ancora costituito, vi sia la rappresentanza della Provincia direttamente interessata nelle deliberazioni di finanziamento.

La rappresentanza delle regioni e delle province risponde alla preoccupazione di ovviare a temuti pericoli di sperequazione fra regione e regione e fra provincia e provincia.

La Commissione raccomanda perciò vivamente agli Istituti di attenersi ad un criterio di equità distributiva regionale e provinciale che tenga conto non soltanto del dato odierno di industrializzazione, ma anche delle possibilità di sviluppo avvenire e delle esigenze demografiche; criterio che le sembra essere stato seguito dal Banco di Napoli, come dalle alligate tabelle, in occasione dei finanziamenti per le medie e piccole industrie, e che si ritiene sia stato seguito anche dal Banco di Sicilia.

Quanto alla efficacia delle deliberazioni dei Comitati, l'ultimo comma dell'articolo 8 riserva al Ministero del tesoro la sola potestà di rendere esecutive, entro 30 giorni, le deliberazioni medesime le quali sono perciò definitive e scevre da ogni controllo di merito;

h) gli articoli 9 e 10 sono nuovi e dettano norme riflettenti le condizioni di finanziamento che la V Commissione del Senato aveva — per la variabilità estrema dei casi — reputato opportuno lasciare determinare al criterio prudenziale dei Comitati tecnico-amministrativi.

Un rilievo sembra, tuttavia, necessario: l'articolo 9 prevede che il saggio massimo di interesse sui finanziamenti possa raggiungere l'8,50 per cento, di cui il 4 per cento a carico dello Stato. La misura sembra elevata in rapporto ai servizi che i Banchi espletano ed al rischio limitatissimo (il 30 per cento) che affrontano.

La Commissione raccomanda perciò che il saggio d'interesse ricadente sul mutuatario non oltrepassi in nessun caso il 3,50 per cento misura che si stima di equo compenso per i servizi che rendono i Banchi;

i) anche l'articolo 11 è nuovo, ma sembra una statuizione superflua perchè la norma era

già contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947 così come risulta modificato dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948;

l) l'articolo 12 è identico al corrispondente articolo 7 del progetto ministeriale;

m) va infine rilevato che la Camera ha deliberato la soppressione dell'articolo 5 del progetto ministeriale il quale prevedeva la estensione ai prestiti già contratti dalle imprese meridionali medie e piccole del beneficio del concorso statale nel pagamento degli interessi.

La estensione rispondeva ad un evidente criterio di equità, ma la Camera, pure rendendosi pienamente conto, ha osservato che il concorso a favore delle medie e piccole imprese avrebbe inciso sulla entità del fondo, già di per se stesso insufficiente, destinato a promuovere l'industrializzazione del Mezzogiorno. In ciò la Camera ha seguito l'avviso della X Commissione la quale, peraltro, aveva votato un ordine del giorno di invito al Governo a provvedere con fondo diverso a favore delle aziende piccole e medie, s'intende meridionali, che abbiano già contratto prestiti a norma del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1619.

8. Le osservazioni esposte consiglierebbero, forse, l'adozione di qualche modifica al disegno di legge sottoposto alla deliberazione del Senato.

Ma stante la natura non essenziale delle eventuali modifiche e in vista soprattutto dell'urgenza, in rapporto alle condizioni economiche del Mezzogiorno, di rendere finalmente operante il decreto legislativo emanato ormai da un anno, la Commissione è dell'avviso unanime che il progetto che ritorna dalla Camera sia approvato nella sua integrità.

In occasione del previsto coordinamento delle leggi per la organizzazione economica del Mezzogiorno e delle Isole (articolo 12 del decreto legislativo 14 dicembre 1947), il Parlamento potrà introdurre perfezionamenti e colmare lacune, anche alla stregua della esperienza che si andrà nel frattempo acquistando, ispirati dal fermo e perseverante proposito di promuovere il graduale risollevarlo economico delle nostre aree depresse meridionali: la quale cosa, oltre che opera di giustizia sociale, sarà anche opera di vero interesse nazionale.

GAVA, relatore.

TABELLA I.

RICHIESTE DI FINANZIAMENTI PER LE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1947, N. 1419 E RELATIVE CONCESSIONI SUDDIVISE PER REGIONI E PROVINCE A TUTTO IL 29 NOVEMBRE 1948.

PROVINCE	Domande pervenute (Totale generale L. 4.811.830.000)		Concessioni (Totale generale L. 2.057.800.000)	
	Numero	Importo richiesto (Lire)	Numero	Importo concesso (Lire)
Napoli	172	1.721.800.000	92	754.400.000
Avellino	14	85.900.000	5	29.600.000
Benevento	24	154.700.000	11	75.200.000
Caserta	11	87.500.000	5	13.000.000
Salerno	36	264.715.000	18	141.000.000
<i>Campania</i>	257	2.314.615.000	131	1.013.200.000
Campobasso	21	165.400.000	14	70.600.000
Chieti	15	113.220.000	7	43.500.000
L'Aquila	16	222.000.000	7	62.000.000
Pescara	11	88.000.000	5	45.000.000
Teramo	11	97.100.000	7	47.600.000
<i>Abruzzi e Molise</i>	74	685.720.000	40	268.700.000
Bari	43	406.480.000	21	187.000.000
Brindisi	24	225.300.000	6	36.500.000
Foggia	19	216.500.000	9	90.000.000
Lecce	10	103.000.000	2	30.000.000
Taranto	16	134.335.000	8	42.000.000
<i>Puglie</i>	112	1.085.615.000	46	385.500.000
Matera	2	19.000.000	2	19.000.000
Potenza	16	94.650.000	10	56.700.000
<i>Lucania</i>	18	113.650.000	12	75.700.000
Catanzaro	19	170.900.000	14	109.300.000
Cosenza	4	35.000.000	2	25.000.000
Reggio Calabria	15	131.000.000	5	14.500.000
<i>Calabrie</i>	38	336.900.000	21	148.800.000
Sassari	1	10.080.000	1	6.000.000
Cagliari	20	159.000.000	15	100.000.000
Nuoro	2	23.000.000	1	7.000.000
<i>Sardegna</i>	23	192.080.000	17	113.000.000
Latina	3	5.000.000	3	5.000.000
Frosinone	8	59.750.000	4	36.000.000
Roma	2	18.500.000	1	12.000.000
<i>Lazio</i>	13	83.250.000	8	53.000.000
Macerata	1	—	—	—
<i>Marche</i>	1	—	—	—
TOTALE GENERALE	536	4.811.830.000	275	2.057.800.000

TABELLA II.

**RICHIESTE DI FINANZIAMENTI E RELATIVE CONCESSIONI PER LE MEDIE
E PICCOLE INDUSTRIE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEM-
BRE 1947, N. 1419 SUDDIVISE PER SETTORI DI INDUSTRIE A TUTTO IL
29 NOVEMBRE 1948.**

RAMO DI INDUSTRIA	Domande pervenute (Totale generale L. 4.811.830.000)		Concessioni (Totale generale L. 2.057.800.000)	
	Numero	Importo richiesto (Lire)	Numero	Importo concesso (Lire)
Alimentare ed agricola	186	1.560.010.000	87	660.300.000
Materiali da costruzione	46	445.595.000	29	228.000.000
Ceramiche ed affini	5	60.150.000	—	—
Vetraria	2	32.000.000	—	—
Estrattiva	8	88.000.000	5	43.000.000
Metallurgica	3	30.000.000	1	15.000.000
Meccanica pesante	10	126.500.000	4	35.000.000
Meccanica leggera	54	433.600.000	31	216.000.000
Meccanica di precisione	1	10.000.000	—	—
Tessile	26	318.400.000	20	183.200.000
Abbigliamento	22	231.000.000	17	130.900.000
Turistica	12	74.000.000	—	—
Legno	48	485.625.000	27	182.800.000
Cartaria e Poligrafica	19	139.380.000	11	100.000.000
Elettrica	13	127.000.000	6	48.000.000
Chimica pesante	3	36.500.000	1	15.000.000
Chimica leggera	66	487.070.000	30	155.000.000
Magazzini generali e depositi	1	15.000.000	—	—
Trasporti e comunicazione	11	112.000.000	6	45.500.000
Telecomunicazioni	—	—	—	—
TOTALE GENERALE	536	4.811.830.000	275	2.057.800.000

TABELLA III.

DOMANDE DI FINANZIAMENTO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 1598,
PERVENUTE A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 1948, DISTINTE PER REGIONI

PROVINCE	Nuovi impianti		Potenziamento		TOTALI	
	N.	Milioni	N.	Milioni	N.	Milioni
Campania	45	2.966,45	98	9.150,5	143	12.116,95
Puglia	16	1.378 —	35	2.222 —	51	3.600 —
Lucania	9	4.356 —	13	224 —	22	4.580 —
Calabria	10	373 —	19	2.385 —	29	2.758 —
Abruzzi e Molise	22	7.252,8	37	1.467,8	59	8.720,6
Lazio	3	1.490 —	21	721,53	24	2.211,53
Toscana	2	10,9	7	687 —	9	697,9
TOTALI (esclusa la Sardegna) . . .	107	17.827,15	230	16.857,83	337	34.684,98
Sardegna	7	1.205 —	29	717,2	36	1.922,2
TOTALI . . .	114	19.032,15	259	17.575,03	373	36.607,18

TABELLA IV.

DOMANDE DI FINANZIAMENTO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 1598,
PERVENUTE A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 1948, DISTINTE PER « PROVINCE »

PROVINCE	Nuovi impianti		Potenziamento		TOTALI	
	N.	Milioni	N.	Milioni	N.	Milioni
Napoli	27	2.708	55	7.435	82	10.143
Avellino	4	54	9	273,3	13	327,3
Benevento	6	99	13	711	19	810
Caserta	3	42,45	2	60	5	102,45
Salerno	5	63	19	671,2	24	734,2
Bari	6	1.065	17	1.216	23	2.281
Brindisi	5	188	6	593,5	11	781,5
Foggia	3	65	2	120	5	185
Lecce	1	25	6	92,5	7	117,5
Taranto	1	35	4	200	5	235
Potenza	8	4.348	11	190	19	4.538
Matera	1	8	2	34	3	42
Reggio Calabria	2	108	6	635	8	743
Catanzaro	4	80	8	1.560	12	1.640
Cosenza	4	185	5	190	9	375
Campobasso	5	100,3	5	78	10	178,3
Chieti	6	342	8	249,8	14	591,8
Pescara	5	1.154	5	328	10	1.482
L'Aquila	1	—	12	558	13	558
Teramo	5	5.656,5	7	254	12	5.910,5
Roma	1	400	1	15	2	415
Frosinone	2	1.090	12	365	14	1.455
Latina	—	—	8	341,53	8	341,53
Livorno	2	10,9	7	687	9	697,9
TOTALI (esclusa la Sardegna) . . .	107	17.827,15	230	16.857,83	337	34.684,98
Cagliari	1	35	15	388	16	423
Nuoro	2	1.010	3	160	5	1.170
Sassari	4	160	11	169,2	15	329,2
TOTALI . . .	114	19.032,15	259	17.575,03	373	36.607,18

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È ratificato, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, con le seguenti modifiche:

Art. 2. — Al secondo comma, dopo le parole: « alla ricostruzione », aggiungere: « ed alla riattivazione ».

Art. 4. — Al primo comma, dopo le parole: « di pubblica utilità », aggiungere: « e sono altresì dichiarate urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge ».

Art. 7. — Al secondo comma, alle parole: « potrà accordare », sostituire: « accorderà ».

Sono pure ratificati il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, e l'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, quest'ultimo con la seguente modifica:

Art. 10. — Sopprimere l'ultimo comma.

Art. 2.

Alle operazioni di credito effettuate dalle Sezioni di credito industriale dei Banchi di Napoli, Sicilia e Sardegna, ai sensi dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598 e 5 marzo 1948, n. 121, nonché alle operazioni di credito effettuate dalle Sezioni di Credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, è esteso il privilegio previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, qualora non sia escluso dai rispettivi atti di finanziamento che potranno limitarlo a determinati beni dell'Azienda finanziata.

Qualora nei confronti della stessa Azienda siano fatte più annotazioni di privilegio, l'ordine di priorità è determinato dalla data delle annotazioni medesime. Alle operazioni, di cui al primo comma del presente articolo, si estendono anche, in quanto applicabili, gli articoli 6, 9 comma primo e secondo e 10 del decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367.

Art. 3.

Le esenzioni e le agevolazioni previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419 e dall'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367, si applicano anche alle operazioni di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 e successive modificazioni.

Tutte le esenzioni ed agevolazioni sopra indicate si applicano anche alla costituzione di garanzie da parte di terzi che intervengano negli atti e contratti relativi alle operazioni concesse ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419.

Art. 4.

Le disposizioni dell'articolo 67 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano alle Sezioni di Credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna per tutte le operazioni di credito compiute dalle Sezioni stesse.

Art. 5.

Le agevolazioni fiscali e tariffarie previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, numero 1598, si applicano, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, anche:

a) a tutti i Comuni delle Province di Frosinone e Latina;

b) alla costruzione e attivazione di nuovi stabilimenti e alla ricostruzione, alla riattivazione, alla trasformazione ed all'ampliamento ed al trasferimento di stabilimenti nei territori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ed alla lettera a) del presente articolo, posteriori al 1° gennaio 1944.

Art. 6.

Per i finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, le sezioni di credito industriale degli Istituti finanziatori

possono essere autorizzate dal Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ad effettuare operazioni anche mediante utilizzo delle disponibilità provenienti dai fondi di dotazione, dalle anticipazioni ricevute, nonché dalla graduale emissione di obbligazioni o di buoni fruttiferi poliennali, anche al portatore, nei limiti di somma e di tasso di interesse consentiti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Analoga autorizzazione può essere concessa alle predette sezioni di credito industriale per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie dell'Italia meridionale ed insulare a norma del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419.

Alle obbligazioni ed ai buoni fruttiferi emessi ai sensi del comma precedente si applicano tutte le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 1946, n. 244.

Per tutti i finanziamenti effettuati a norma del presente articolo, la perdita accertata su ciascuna operazione è addebitata nella misura del 70 per cento della perdita stessa ai rispettivi fondi di garanzia di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947 n. 1598 modificati dell'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e dagli articoli 9 e 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419.

Per tali finanziamenti lo Stato concorre nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 4 per cento e per la durata non superiore ai 10 anni entro i limiti complessivi dell'onere già autorizzato con l'articolo 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, modificato dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.

Art. 7.

Il trasferimento o ritrasferimento dall'Italia meridionale e insulare degli stabilimenti industriali importa la decadenza immediata dalle agevolazioni previste nei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, n. 121, e l'obbligo del rimborso del finanziamento.

Art. 8.

I finanziamenti previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, sono concessi dai comitati tecnici amministrativi delle sezioni di credito industriale del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna e, per quanto riguarda la sezione del credito industriale del Banco di Napoli, in deroga al proprio statuto, dal comitato tecnico consultivo, istituito con l'articolo 4 del decreto legislativo 13 ottobre 1946, n. 244, che, all'uopo, ha funzione di comitato tecnico amministrativo.

I predetti comitati tutti sono integrati dalla partecipazione con voto deliberativo, ove non sia già prevista dai relativi statuti e regolamenti, di un rappresentante, rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri del tesoro, dell'industria e commercio, della marina mercantile e del lavoro e previdenza sociale, e di un rappresentante della Regione.

Per le operazioni di finanziamento da effettuare dal Banco di Sicilia, il rappresentante della Regione è designato dalla Giunta regionale siciliana.

Per le operazioni di finanziamento da effettuare dal Banco di Sardegna e dal Banco di Napoli, partecipa alle deliberazioni del Comitato competente, fino alla costituzione delle Assemblee regionali:

a) per il Banco di Sardegna, un rappresentante eletto dalla Consulta sarda;

b) per il Banco di Napoli il presidente della Camera di commercio industria e agricoltura della Provincia alla quale l'operazione di credito si riferisce.

Nella deliberazione, relativa a ciascun finanziamento, debbono essere determinate la misura e la durata del concorso negli interessi da parte dello Stato, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 6.

Le deliberazioni dell'organo previsto nel primo comma sono rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro da emanare e comunicare nei 30 giorni dal ricevimento della deliberazione. Nel caso di mancata comunica-

zione del decreto di esecutività entro il predetto termine alla sezione di credito industriale competente, le deliberazioni diventano esecutive a tutti gli effetti.

Art. 9.

Il saggio massimo d'interesse sui finanziamenti di cui all'articolo precedente è fissato nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato del 3,50 per cento.

Non può imporsi al mutuatario, anche se consenziente, alcun altro onere o spesa a qualsiasi titolo.

Art. 10.

I finanziamenti previsti dall'articolo 8 possono essere concessi soltanto nei casi in cui il capitale privato concorra in misura non inferiore al terzo della somma occorrente alla realizzazione dell'iniziativa.

La norma del comma precedente non si applica alla ricostruzione, alla riattivazione ed alla trasformazione di stabilimenti industriali distrutti o danneggiati per fatto bellico.

Art. 11.

Con decreto del Ministro del tesoro di concerto col Ministro dell'industria e commercio, saranno stabiliti i termini e le condizioni per la restituzione da parte degli Istituti di credito delle somme loro anticipate dal Tesoro dello Stato a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.